

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 maggio 2024, n. 222 Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 12 posti letto, ubicata in Statte (TA) alla via Donizetti n. 1.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e dal Responsabile P.O "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno" e s.m.i. prevede all'art. 11 la "Struttura specialistica residenziale o semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi)", avente l'obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, curando contemporaneamente il concomitante disturbo mentale, di recuperare l'autonomia, di ripristinare la capacità di integrazione sociale, di favorire la socializzazione e di migliorare la vita di relazione dell'utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa, le prescrizioni farmacologiche, secondo un programma concordato tra l'Ente Gestore ed i competenti DDP e Dipartimento Salute Mentale (DSM).

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 "Definizioni", comma 1 che "Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) *accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario*";
- all'art. 3 "Compiti della Regione", comma 3, lett. c) che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) *rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.*";
- all'art. 8 "Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie", commi 1, 2 e 3 che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."

- all'art. 20 "Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento", commi 1 e 2 che:

"1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";

2. "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

(...)

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...)"

- all'art. 24 "Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti", commi 2 e 3 che:

"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."

- all'art. 29 "Norme transitorie e finali", comma 9 che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."

Con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 25/05/2020 questa Sezione, ha espresso, tra gli altri, "(...) parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Statte (TA) a seguito dell'istanza della Società Sorgente S.r.l. di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10 dell'11/04/2017 e s.m.i.), limitatamente a n. 12 posti, da ubicarsi in Statte al Viale Donizetti n. 1 (...)"

Con Pec del 25/05/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/9133 del 14/07/2022, ad oggetto "Richiesta Autorizzazione all'esercizio e Accredimento Istituzionale per struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) sita in Statte al viale Donizetti n. 1" il legale rappresentante della Società Sorgente s.r.l. di Racale (LE):

"Premesso che:

- La Regione Puglia- Servizio PAOSA - con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 25 maggio 2020 ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione di una struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi);
- Che in data 24/08/2021, Prot. n. 0013267 il Comune di Statte ne rilasciava Autorizzazione alla Realizzazione di n. 12 posti letto;
- Che la Società ha provveduto a completare tutti i lavori di adeguamento fino a rendere agibile l'immobile per l'uso convenuto;"

ha chiesto il "rilascio di autorizzazione all'esercizio e dell'accredimento Istituzionale della struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi) per n. 12 pl nel Comune di Statte al viale Donizetti n. 1.",

allegandovi:

Segnalazione Certificata per l'Agibilità (art. 24, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241);

Copia dell'Autorizzazione alla Realizzazione rilasciata dal Comune di Statte con la quale il Responsabile del Servizio:

"Visti:

- La domanda prodotta in data 06 marzo 2018 (acquisita al prot. n.4597 del 07.03.2018) dalla sig.ra Santantonio Mariagrazia, (...), la quale nella sua veste di Amministratore Unico dalla Società SORGENTE srl, con sede legale a Racale (LE), in Via Gallipoli n. 298, (...), chiede l'autorizzazione alla realizzazione di una Struttura Specialistica Residenziale da n. 12 posti per la Comorbilità Psichiatrica (doppia diagnosi), in Statte nell'immobile sito in Viale Donizetti n. 1;
- La nota prot. 4605/2018 con cui lo scrivente Ufficio, previa verifica della documentazione prodotta dall'istante ai sensi del vigente regolamento regionale, ha richiesto all'Ufficio Accredimenti della Regione Puglia il parere di compatibilità territoriale prescritto dall'art. 7 della L.R. n. 9/2017;

Preso Atto

Del parere favorevole alla realizzazione in Statte della struttura sanitaria in oggetto per n. 12 posti espresso con

la determinazione dirigenziale n. 123 del 25.05.2020 dal Dirigente del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità;

Richiamati

- li Regolamento Regionale n. 10 del 11.04.2017 e s.m.i.;
- La legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017;

Ritenuta

La propria competenza ai sensi dell'art. 8ter, comma 3, del D.Lgs n. 502/92, dell'art. 7 della Legge Regionale n. 9/2007, e del Decreto Sindacale di Conferimento della Posizione Organizzativa per l'area Sociodemografica (settore Servizi alla Persona) Vista la documentazione agli atti di questo Ufficio;

Fatti Salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

Per quanto sopra premesso, ritenuto e considerato,

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 5 e 7 della L.R. 2 maggio 2017 n. 9, la società Sorgente srl, con sede legale a Rocale (LE) alla Via Gallipoli n. 298, (...), in persona del suo Amministratore Unico dott.ssa Santantonio Mariagrazia, sopra generalizzata, alla realizzazione di una Struttura Specialistica Residenziale da 12 posti per la Comorbilità Psichiatrica (doppia Diagnosi), ex art. 11 del R.R. n. 10 del 11.04.2017 e s.m.i., da ubicare ne/l'immobile sito in Viale Donizetti n.1 Statte;"

Con nota prot. n. AOO_183/14454 del 14/11/2022 ad oggetto "Società Sorgente s.r.l. di Racale (LE). Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale di una struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) per n. 12 posti letto, sita in Statte alla via Donizetti n. 1. Richiesta integrazione documentale. Conferimento incarichi di verifica." la scrivente Sezione ha invitato:

"(...) il legale rappresentante della Società Sorgente s.r.l. di Racale (LE) ad integrare la sopra riportata istanza del 25/05/2022, trasmettendo:

- a questa Sezione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario, il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura;
- a questa Sezione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 del possesso di tutte le condizioni essenziali previste ai fini dell'accreditamento dall'art. 20, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA - Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per e strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i., limitatamente alla fase di "Plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;

e ha, altresì, invitato:

"(...)

- il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl TA, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 12 posti letto sita in Statte (TA) al viale Donizetti n. 1, gestita dalla Società Sorgente s.r.l. di Racale,

finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici previsti, per l'autorizzazione all'esercizio, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. (...)";

- *il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE, ai sensi degli artt. 24, comma 3, e art. 29, comma 9, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n.10/2017 s.m.i.) con n. 12 posti letto sita in Statte (TA) al viale Donizetti n. 1, gestita dalla Società Sorgente s.r.l. di Racale, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici previsti per l'accreditamento dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), e, sulla base della griglia di autovalutazione che sarà previamente trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accredimento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i. (...)*".

In riscontro alla predetta nota prot. n. AOO_183/14454 del 14/11/2022, con Pec del 25/11/2022, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/15233 del 05/12/2022, ad oggetto "Società Sorgente srl struttura di Statte (Doppia Diagnosi) Invio integrazione documentale" il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE) ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta.

In riscontro alla predetta nota prot. n. AOO_183/14454 del 14/11/2022, con Pec del 14/12/2023 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/20250 del 20/12/2023 ad oggetto "SOCIETA' SORGENTE S.R.L. DI RACALE (LE). ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI UNA STRUTTIURA SPECIALISTICA RESIDENZIALE PER LA COMORBILITA' PSICHIATRICA (DOPPIA DIAGNOSI -ART. 11 DEL R.R. 10/2017 SS.MM.11.) PER N. 12 POSTI LETTO SITA IN STATTE ALLA VIA DONIZETTI N. 1", il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha trasmesso alla scrivente Sezione il parere con il quale il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha comunicato a questa Sezione che "(...) Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dagli esiti del sopralluogo effettuato in data 23.10.2023, si ritiene che la Struttura residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art.11 del R.R. 10/2017 ss.mm.ii.) per n.12 posti letto, sita in Statte alla Via Donizetti n.1, possiede i requisiti generali previsti dalla Sez.A del R.R. n.3/2010 ss.mm.ii. nonché i requisiti di cui al R.R. 10/2017 ss.mm.ii. art.11.", nonché l'allegato "PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la richiedente Struttura Specialistica Residenziale da n.12 posti letto per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi – art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.)" espresso dal Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL TA.

In riscontro alla predetta nota prot. n. AOO_183/14454 del 14/11/2022, con Pec del 24/01/2024 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/43144 del 25/01/2024, ad oggetto "Società Sorgente s.r.l. di Racale (LE). Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale di una struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi art.11 del R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) per n.12 posti letto, sita in Statte (LE) alla via Donizetti n.1 Conferimento incarichi di verifica. Esito verifica." i Tecnici della Prevenzione, il Direttore SISP e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL LE hanno comunicato che:

"(...) Dagli esiti del sopralluogo, dalla valutazione della documentazione consegnata e dai grafici acquisiti, si ritiene che la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi art. 11 del R.R. 11/04/2017 n.10 e s.m.i.) denominata "San Giorgio", con n.12 posti letto sita in Statte (TA) alla via Donizetti n.1, gestita dalla Società Sorgente s.r.l. di Racale, possiede i requisiti generali e specifici previsti per l'accreditamento dalla L.R. n.9/2017 e s.m.i., dal R.R. n.10/2017 c s.m.i., dalla Sezione A del R.R. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n.16/2019), e, sulla base della griglia di autovalutazione, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan" previsti dal

Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B" del R.R. n.16/2019. Tutta la documentazione esaminata resta agli atti di questo ufficio. (...)

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare in capo alla Società "SORGENTE s.r.l." con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Mariagrazia Santantonio, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accREDITAMENTO istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 12 posti letto, ubicata in Statte (TA) alla via Donizetti n. 1, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Daniela Mezzano, nata il 08/03/1972, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria ed iscritta all'Albo provinciale dei medici chirurghi di Taranto,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE):

- trasmetta alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito indicata:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione relativa all'assenza *"di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento"*, ex art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
 - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accREDITAMENTO previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto;
 - atto di nomina, autocertificazione di accettazione incarico, possesso dei titoli professionali e non incompatibilità, nonché copia dei titoli professionali in possesso del responsabile sanitario;
- trasmetta alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE e al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Statte (TA) alla via Donizetti n. 1, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accREDITAMENTO istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento", dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla Società "SORGENTE s.r.l." con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, il cui legale rappresentante è la Sig.ra Mariagrazia Santantonio, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 12 posti letto, ubicata in Statte (TA) alla via Donizetti n. 1, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Daniela Mezzano, nata il 08/03/1972, laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Psichiatria ed iscritta all'Albo provinciale dei medici chirurghi di Taranto,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE):

- trasmetta alla scrivente Sezione, entro 20 il termine di giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito indicata:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione relativa all'assenza "*di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento*", ex art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
 - autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 s.m.i. e dalla Legge Regionale n. 9/2017 s.m.i.;
 - autocertificazione concernente l'indicazione specifica del numero e delle qualifiche del personale da impegnare nella struttura in oggetto;
 - atto di nomina, autocertificazione di accettazione incarico, possesso dei titoli professionali e non incompatibilità, nonché copia dei titoli professionali in possesso del responsabile sanitario;
- trasmetta alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE e al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Statte (TA) alla via Donizetti n. 1, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i.,**

e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni"*

eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";

- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL TA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società "SORGENTE s.r.l." di Racale (LE), gestore della struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 12 posti letto, ubicata in Statte (TA) alla via Donizetti n. 1;
- al Direttore Generale dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Direttore del DDP dell'ASL TA;
- al Direttore del DSM dell'ASL TA;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'ARESS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Sindaco del Comune di Statte (TA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 14 facciate:

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro